

# Novità 730/2018

- ① **Spese di istruzione:** è aumentato da 564 a 717 euro per studente il limite previsto per la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) e della scuola secondaria (scuole superiori) del sistema nazionale di istruzione (pubbliche o private). Si ricorda che tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per l'utilizzo della **mensa scolastica e spese pre-post scuola** (in quanto essendo servizi scolastici integrativi, sono strettamente collegati alla frequenza scolastica). Non sono detraibili le spese relative al servizio di trasporto scolastico. Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa.
- ① **Spese sostenute dagli studenti universitari:** limitatamente agli anni d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione si intende rispettato anche se l'università è situata all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 Km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
- ① **Spese sanitarie:** limitatamente agli anni d'imposta 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all'articolo 7 del Decreto del ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato in G.U. n.154 del 5 luglio 2001, con esclusione di quelli destinati ai lattanti.
- ① **Premi di risultato:** è innalzato da 2.000 a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata del 10% (4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017) per i soggetti che nell'anno 2016 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.
- ① **5 per mille:** da quest'anno è possibile destinare una quota pari al 5 per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
- ① **Contributo di solidarietà:** da quest'anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato "contributo di solidarietà" pari al 3% per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro.
- ① **Art bonus:** dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d'imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico – orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

- ① **Locazioni brevi e cedolare secca:** nuova disciplina fiscale per i **contratti di locazione di immobili ad uso abitativo**, situati in Italia, la cui durata **non supera i 30 giorni** e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. In questo caso il reddito derivante da queste locazioni costituisce **reddito fondiario** per il proprietario dell'immobile (o per il titolare di altro diritto reale) e va indicato nel quadro B. Tali contratti di locazione, se stipulati a decorrere dal **1 giugno 2017** e conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, devono essere assoggettati ad una **ritenuta del 21%** se tali soggetti intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve; la ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore ed è applicata sull'importo del canone o sul corrispettivo lordo indicato nel contratto. Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il **rigo F8**, in modo da poter indicare **l'importo delle ritenute** riportato nel quadro Certificazione Redditi. Inoltre a decorrere **dal 1 giugno 2017** i **comodatarsi** e gli **affittuari** che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i relativi redditi; per il **sublocatore** o il **comodatario** tale reddito costituisce **reddito diverso** e va indicato nel quadro D, al rigo D4, con il nuovo codice "10".
- ① **Eco e Sisma bonus:** la percentuale di detrazione per gli interventi "antisismici" relativi all'adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità passa al 50% e viene ripartita in 5 quote annuali nel limite di spesa di 96.000 euro. Qualora dalla realizzazione degli interventi "antisismici" derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio dell'immobile la detrazione è riconosciuta nella misura del 70% (se passaggio di una classe) o nella misura dell'80% (se passaggio di due classi). Se tali interventi sono realizzati su parti comuni del condominio la detrazione aumenta al 75% (se passaggio di una classe) o al 85% (se passaggio di due classi) sempre nel limite di spesa di 96.000 euro.
- ① **Regime speciale per i lavoratori impatriati (rientro cervelli):** per i lavoratori che si sono trasferiti in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto il 50% del reddito di lavoro dipendente prodotto nel nostro Paese.

## Conferme 730/2018

- ☑ **Spese per attività sportive praticate dai ragazzi:** la detrazione del 19% (su un massimo di spesa di 210 euro per ciascun ragazzo) riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2017 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica

- ☑ **Unioni civili:** in base a quanto stabilito dall'art.1, comma 20, della Legge n. 76 del 2016, le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (non valida per le convivenze di fatto costituite ai sensi dell'art.1, commi 36 e 37, sempre della stessa Legge).
- ☑ **Spese per asili nido:** la detrazione del 19% (su un massimo di spesa di 632 euro per ogni figlio fiscalmente a carico) riguarda le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati.
- ☑ **Spese universitarie:** il tetto massimo per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università non statali è stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- ☑ **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50%** per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- ☑ **Prorogata l'aliquota di detrazione del 65%** per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
- ☑ **Prorogata l'aliquota di detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta su un ammontare massimo di 10.000 euro per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016. Per gli acquisti effettuati nel 2017 è possibile usufruire della detrazione SOLO SE l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 01/01/2016.
- ☑ **Detrazione spese per canoni di leasing per abitazione principale:** è riconosciuta la detrazione del 19% dell'importo dei canoni di leasing per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro.
- ☑ **Detrazione IIVA pagata per l'acquisto di abitazioni classe energetica A/B:** a chi nel 2017 ha acquistato un'abitazione di classe energetica A o B è riconosciuta la detrazione del 50% dell'IIVA pagata nel 2017.
- ☑ **Utilizzo credito da integrativa a favore:** possibilità di presentare una dichiarazione integrativa a favore fino al 31/12 del quinto anno successivo rispetto a quella originaria (la normativa precedente dava il limite di un anno). E' quindi possibile indicare l'importo del maggior credito (se non già chiesto a rimborso) risultante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata entro i nuovi termini.